

Codice A1419A

D.D. 5 ottobre 2020, n. 1073

**L.R. 38/94 Cancellazione, su istanza di parte, dell'associazione "Pubblica Assistenza Croce Bianca Valsusina "con sede legale nel Comune di San Giuliano di Susa (TO) - C.F. 96016880013 dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Ufficio Decentrato di Torino sezione "sanitaria"**



**ATTO DD 1073/A1419A/2020**

**DEL 05/10/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale**

**OGGETTO:** L.R. 38/94 Cancellazione, su istanza di parte, dell'associazione "Pubblica Assistenza Croce Bianca Valsusina "con sede legale nel Comune di San Giuliano di Susa (TO) – C.F. 96016880013 dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Ufficio Decentrato di Torino sezione "sanitaria"

Visti:

- la Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";
- la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 - 2389 "L.R. 38/94, artt. 3 e 4 - Registro regionale del volontariato - Istituzione della sezione 'Organismi di collegamento e coordinamento' e approvazione dell'articolazione delle sezioni del Registro nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione";
- la L.R. n. 23 del 29.10.2015, con la quale è stato definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di organizzazioni di volontariato;
- la D.G.R. n.1-2692 del 23.12.2015, che ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;

Dato atto che l'Accordo adottato in applicazione dell'art.10, commi 1 e 6, della L.R. 23/2015, di cui alla citata D.G.R. n.1-2692 del 23.12.2015, prevede l'impegno della Regione, della Città

metropolitana e delle province a garantire la continuità dei servizi rivolti alle persone e alle imprese per tutto il periodo transitorio necessario alla piena attuazione del nuovo assetto istituzionale ed organizzativo della Regione, continuando ad applicare, per il tempo strettamente necessario ad adottare una nuova disciplina regionale, le attuali disposizioni e procedure promananti da norme regolamentari provinciali;

Visto il D. Lgs. 3/7/2017 n. 117 “Codice del Terzo settore a norma dell’articolo 1 comma 2, lettera b) della legge 6/6/2016 n. 106” il quale prevede che dal 3/8/2017 è in vigore il nuovo codice del Terzo Settore.

Tenuto conto che il disposto di cui all’art. 101 commi 2 e 3 in base ai quali, *“fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti...” nei relativi registri..... e...“il requisito dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale ...nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore”.*

considerato che l’associazione “Pubblica Assistenza Croce Bianca Valsusina ” con sede legale nel Comune di San Giuliano di Susa (TO) – C.F. 96016880013 è stata iscritta nel Registro Regionale del Volontariato - sezione “sanitaria” - con Decreto del presidente della Giunta regionale n. 3113 del 6.8.1996 ;

Visto il verbale dell’assemblea Straordinaria del 15.1.2020, inoltrato dal Presidente e Legale Rappresentante dell’Associazione in data 10.6.2020 ns. Prot. n. 19048/A1419A con il quale si richiede la cancellazione dal Registro Regionale del Volontariato - Ufficio Decentrato di Torino – , dal quale si evince che tale Associazione ha deliberato lo scioglimento e la conseguente richiesta di cancellazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato e la destinazione del patrimonio residuo alla Croce Verde di Cambiano già iscritta presso i nostri registri;

Vista la documentazione agli atti allegata all’istanza di cancellazione dell’Organizzazione in oggetto:

- Verbale direttivo del 15.1.2020 relativo all’approvazione della cancellazione dal registro regionale del volontariato.
- Copia del documento di identità del legale rappresentante l’associazione.

Visto l’art. 5 commi 1, 3 e 4 della L.R. 38/94 che prevede in modo esplicito i casi di cancellazione dal Registro regionale;

vista l’istruttoria svolta dagli Uffici competenti della Direzione Sanità e Welfare aventi sede a Torino;

Ritenuto pertanto di cancellare l’associazione in oggetto dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Ufficio decentrato di Torino;

Dato atto dell’avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 15-3199 del 26/04/2016, con la quale è stata disposta la ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Coesione Sociale e l’omogeneizzazione dei termini di conclusione, per riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell’art. 8 comma 1, L.R. n. 23/2005, delle funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, prima dell’entrata in vigore della legge citata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17/10/2016;

Tutto ciò premesso,

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 38/94

## **DETERMINA**

di cancellare dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Ufficio decentrato di Torino, sezione "sanitaria", l'associazione "Pubblica Assistenza Croce Bianca Valsusina "con sede legale nel Comune di San Giuliano di Susa (TO) – C.F. 96016880013

<i>Numero di iscrizione</i>	<i>Denominazione dell'Associazione cancellata</i>	<i>Sede legale e codice fiscale</i>
DPGR n. 3113 del 6.8.1996	Pubblica Assistenza Croce Bianca Valsusina	Comune: SAN GIULIANO DI SUSA (TO) Codice fiscale: 96016880013

- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa

La cancellazione dal Registro comporta i seguenti effetti:

- perdita della qualifica di O.N.L.U.S di diritto (D.Lgs. n. 460/1997 art. 10 comma 8);

- risoluzione automatica delle convenzioni in essere. Le Linee guida dell’Agenzia per le ONLUS sulla gestione dei Registri del volontariato (approvate dalla Conferenza Stato Regioni in data 27/01/2010) precisano che tale risoluzione è fatta salva “diversa previsione espressa nella convenzione medesima“;
- revoca dei benefici previsti dalla L. 266/91 artt. 7 e 8 e dalla L. R. n. 23/2003;

Sarà cura dell’Amministrazione regionale inviare alla sopra indicata associazione idonea lettera di notifica dell’avvenuta cancellazione dal Registro, unitamente a copia del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e ai sensi dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,  
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)  
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio